



## ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE GRASSA"

Via L. VACCARA n. 25 -91026 MAZARA DEL VALLO (TP)  
Tel. 0923908438 (Sede Centrale via Vaccara) - 0923941086 (Sede via Gualtiero)

Cod. TPIC843007-Cod.fiscale 91036660818  
e-mail [tpic843007@istruzione.it](mailto:tpic843007@istruzione.it) - PEC [tpic843007@pec.istruzione.it](mailto:tpic843007@pec.istruzione.it)

SITO WEB [www.scuolagrassa.edu.it](http://www.scuolagrassa.edu.it)

Circ. n. 18 /Ist.

**Ai Preposti e agli ASPP**

**Ai Docenti e al Personale ATA**

**Agli studenti**

**Alle famiglie dell'I.C."Grassa"**

**Al sito web - Agli atti**

### **Oggetto: Divieto di fumo e indicazioni sull'uso del cellulare a scuola**

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

#### **Divieto di fumo**

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 impone il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antincendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo (art.4).

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla stessa normativa.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma e l'eventuale sanzione disciplinare.

Il divieto di fumo si estende anche alle sigarette elettroniche.

#### **Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici**

Si comunica altresì che il MIUR, con nota n°107190/2022 e n°3952/2023 ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Al riguardo, già con circolare del 15 marzo

2007, n. 30, sono state emanate dal Ministero “*linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”. Tale documento precisava come: “*il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249*”.

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Fatta eccezione per attività didattiche autorizzate e gestite dai docenti o per “*finalità inclusive*”(vedi in allegato nota MIM n°3952 del 19-09-2023) non è consentito usare, all’interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. **Tali dispositivi vanno tenuti spenti.**

Come da Regolamento, in caso di contravvenzione, l’insegnante può disporre, dando comunicazione su registro elettronico alla famiglia, il ritiro temporaneo del dispositivo che, preso in custodia dalla Dirigente scolastica o da un suo Collaboratore, verrà riconsegnato ai genitori dell’alunno. L’insegnante avrà cura di avvisare tempestivamente la famiglia dell’avvenuto ritiro del dispositivo. Tale contravvenzione può dar luogo a procedimento disciplinare. In particolare, è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, e Codice Civile-art.10).

Il divieto di utilizzare i cellulari opera anche nei confronti del personale docente e ATA (Circolare MIUR n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento efficace delle attività didattiche, oltre che per l’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare. Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti responsabili delle due sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione

**In allegato nota MIM n°3952 del 19-09-2023**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*DOTT.SSA MARIELLA MISURACA*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n 39 del 12/02/1993